

N. R.G. 1



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **1016/2021**, promossa da:

**I**, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato  
e difeso dagli Avv.ti Ni ed En, elettivamente domiciliato presso lo  
studio del primo, in \

**RICORRENTE**

**contro**

**A**, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Piccinini,  
elettivamente domiciliata nel Suo studio, in Via San Felice n. 6, Bologna.

**RESISTENTE**

Avente ad oggetto: Opposizione a D.I.

**CONCLUSIONI**

Il procuratore della ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

*“revocare e/o dichiarare nullo in tutto o in parte il decreto ingiuntivo opposto n. 309/2021  
(RG 704/2021), notificato il 16 aprile 2021 e così definitivamente dichiarare che nulla a*



nessun titolo è dovuto alla sig.ra \_\_\_\_\_ e/o in linea strettamente gradata ridurre la pretesa creditoria, per tutte le ragioni esposte nel sujesteso atto di opposizione. Con vittoria di spese del grado di giudizio, comprensive di onorari, competenze, spese vive, Iva e Contributo Cassa Avvocati come per legge, restituzione del CU oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%.”.

Il procuratore della resistente conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:

**“RIGETTARE** il ricorso in opposizione e tutte le domande in esso contenute.

**DISPORRE** la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

In via del tutto subordinata salvo gravame,

**condannare** \_\_\_\_\_ al pagamento dell'importo di Euro 86.431,44 oltre rivalutazione e interessi ex art. 429 co. 3 cpc non maggiorati da interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.. nell'ipotesi di prosecuzione del giudizio, **disporre** da subito con **ordinanza** costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 423 cpc il pagamento delle somme non contestate pari ad Euro 86.431,44 oltre rivalutazione e interessi ex art. 429 co. 3 cpc.

In ogni caso con vittoria di spese anche della presente causa, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge in applicazione delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/2014 da distrarsi a favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 25.5.2021, la ricorrente, per i motivi indicati, concludeva come sopra.
- b. Si costituiva ritualmente in giudizio la convenuta che, per i motivi indicati, concludeva come sopra.
- c. Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti del 7.9.2021 si procedeva all'interrogatorio libero della opposta e veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione.

Con ordinanza dell'8.9.2021 questo Giudice disponeva il pagamento delle somme non contestate (€ 86.431,44) e rinviava la causa per la discussione all'udienza del 15.2.2022.



d. All'udienza odierna le parti discutevano la causa, all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., il Giudice pronunciava sentenza, depositato telematicamente, con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda è infondata e deve essere respinta.

1a. l'opponente assume, tra l'altro, che:

- il DI 309/2021 di € 86.431,44, *“deve essere revocato anche perché risulta che la Società sia stata condannata alla corresponsione di interessi moratori, nonostante la natura lavoristica del credito qui azionato (!!!)”*,
- ha avuto un calo di fatturato e si trova in uno stato di crisi,
- nella busta paga di dicembre 2020 era indicato il TFR maturato di € 87.431,44 (stante l'acconto di € 1.000,00 del 23.3.2021, residuando € 86.431,44).

1b. L'opposta assume, tra l'altro, che:

- si applicano gli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., modificato dall'art. 17 del D. L. 132/2014, conv. in L. 162/2014, per i procedimenti iniziati dopo l'11.12.2014, introdotti per scoraggiare eventuali strategie dilatorie del debitore,
- la lite è temeraria.

1c. Questo Giudice ritiene che il DI opposto, n. 309/2021 di € 86.431,44, debba essere confermato atteso che l'opponente non ha dimostrato la fondatezza o rilevanza delle proprie deduzioni.

La circostanza che l'opponente abbia avuto un calo di fatturato e si trovi in uno stato di crisi non ha alcun valore e non esclude che debba pagare quanto dovuto.

La condanna agli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c., è corretta.

L'unica documentazione prodotta dall'opponente è la relazione sullo stato economico-finanziario della società, non rilevante.

La opposizione, per quanto infondata e dilatoria, non appare temeraria.

2. Le spese del giudizio, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.



**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta le domande proposte dalla opponente E. . . . . Srl, in persona del suo rappresentante legale nei confronti della opposta C . . . . . G . . . . . in relazione al DI n. 309/2021 di € 86.431,44, che conferma;
- condanna la opponente al pagamento in favore della opposta delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e distrae in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

**Bologna, il 15.2.2022.**

**Il Giudice**

**Emma Cosentino**

